



REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 64/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Walter BERRUTI

ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30796 del registro di Segreteria, proposto da

D. A. G., nato a OMISSIS , rappresentato e difeso, come da procura

in calce al ricorso, dall'Avv. Roberta Palotti e presso la stessa elettivamente

domiciliato in Milano, Via Donatello n. 21;

contro

INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e

difeso dagli Avv.ti Giulio Peco e Roberto Maio dell'Ufficio legale dell'Istituto

in Milano;

e

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t.;

per l'accertamento

del diritto alla riliquidazione della pensione ex D.L. n. 409/1990 conv. con L.

n. 59/1991, con pagamento delle differenze arretrate maggiorate di interessi e

rivalutazione.

Visto il decreto con il quale è stata fissata l'udienza di discussione.

Uditi, nell'udienza del 1° aprile 2025, l'Avv. Cristiana Salvadori per il

	ricorrente e l’Avv. Giulio Peco per l’Inps.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Con ricorso depositato in data 27.11.2024, il ricorrente, già sottufficiale dei	
	Carabinieri, titolare di pensione privilegiata ordinaria dal OMISSIS , ha	
	lamentato la mancata riliquidazione della propria pensione ai sensi dell’art. 3	
	del D.L. n. 409/1990 conv. nella L. n. 59/1991, che mira al collegamento delle	
	pensioni alla dinamica delle retribuzioni (come già in precedenza l’art. 1 della	
	L. n. 177/1976 e l’art. 3 della L. n. 141/1985, richiamati della norma suddetta)	
	e stabilisce coefficienti di rivalutazione diversi a seconda dell’anno di	
	decorrenza dei trattamenti pensionistici, tra cui figura, nella Tabella B allegata	
	al D.L. cit., il OMISSIS , anno di decorrenza della pensione del ricorrente.	
	Sulla domanda in via amministrativa veniva aperta un’istruttoria, che tuttavia	
	non esitava in un provvedimento finale favorevole	
	Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio tramite la propria Direzione	
	generale della previdenza militare e della leva in data 19.3.2025 con articolata	
	memoria, completa di documentazione, in cui afferma che il ricorrente non	
	risulta rientrare tra i destinatari della riliquidazione in parola, in quanto	
	congedato dopo il 1978. Spiega che la L. n. 59/1991, di conversione del D.L.	
	n. 409/1990, va inquadrata nelle c.d. leggi di perequazione, volte a tutelare	
	quelle categorie di pensionati (c.d. pensioni d’annata), che, cessati dal servizio	
	in periodi lontani nel tempo, non avevano potuto beneficiare	
	dell’inquadramento nei nuovi livelli retributivi di cui agli artt.137, 138,139, 140	
	della L. n. 312/1980 (recante il nuovo assetto retributivo-funzionale del	
	personale civile e militare dello Stato), i quali, per espressa previsione	
	- pag. 2 di 5 -	

normativa, andavano attribuiti al personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978. Da una attenta lettura della norma emerge che le disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. 409/1990, come modificato dalla L. n. 59/1991, prevedono due distinti benefici economici: il primo riguarda l'attribuzione di aumenti percentuali indicati, con riferimento alle date di decorrenza dei trattamenti, nella Tabella B allegata al decreto (comma 1), il secondo una vera e propria riliquidazione delle pensioni riguardante il personale cessato dal servizio anteriormente alla decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi ex L. n. 312/1980 cit. con valutazione dell'intera anzianità pregressa secondo le singole categorie di personale (comma 2). A tali livelli retributivi e inquadramenti fa riferimento l'art. 7 della L. n. 141/1985, come richiamato dall'art. 5, primo comma L. n. 544/1988, a sua volta richiamato nel secondo comma della disposizione in esame. Il Ministero precisa di avere seguito le istruzioni applicative dettate con le proprie Circolari nn. 59/1991 e 59/1992, che produce. Il ricorrente, quindi, confonderebbe le due tipologie di benefici, chiedendo la riliquidazione della propria pensione (ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. n. 409 cit.), ma richiamando le misure previste per gli aumenti percentuali di cui al precedente comma 1 e alla Tabella B. L'Amministrazione chiede quindi il rigetto del ricorso e di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a domande diverse dalla riliquidazione.

L'INPS si è costituito in giudizio in data 21 marzo 2025 chiedendo che ne venga dichiarato il difetto di legittimazione in quanto mero ordinatore secondario di spesa e comunque estraneo alla domanda attorea.

Nella discussione orale le parti presenti hanno richiamato le rispettive conclusioni e la causa è stata decisa come da dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'INPS rispetto alla domanda attorea, non essendo di propria competenza la richiesta riliquidazione.

2. La domanda di riliquidazione della pensione, la sola avanzata con il ricorso, è infondata.

Valga qui richiamare, anche ai sensi dell'art. 17 disp. att. c.g.c., la puntuale esposizione ministeriale, corredata dei precisi riferimenti giuridici, contenuta nelle pagg. 3-5 della memoria di costituzione e sopra sintetizzata, cui la difesa del ricorrente non ha saputo opporre, né in sede di ricorso, né di discussione orale, alcun valido argomento contrario.

Il ricorrente ha fondato le sue pretese su una lettura affrettata e superficiale delle norme, che non tiene conto della distinzione tra i benefici previsti dal D.L. n. 409/1990 e dalla L. n. 59/1991, e sul fatto che fosse stata avviata un'istruttoria amministrativa sulla domanda, che, lungi dal poter essere considerata espressione di un orientamento favorevole, ha permesso i dovuti approfondimenti sulla spettanza del diritto poi risultato inesistente. Egli inoltre ha mostrato di ignorare le chiare e dettagliate circolari applicative dettate dal Ministero della Difesa quale organo competente in materia.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Ministero della Difesa nella misura, dallo stesso quantificata in memoria, di euro 500,00 (cinquecento/00).

Possono invece essere compensate nei confronti dell'INPS ex art. 31, comma

3 c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
dichiara il difetto di legittimazione dell'INPS;
rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero
della Difesa, che si liquidano in euro 500,00.

Spese compensate nei confronti dell'INPS.

Così deciso in Milano, il 1° aprile 2025.

IL GIUDICE

(Walter Berruti)

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 18.4.2025

Il Direttore della Segreteria

(Federica Dainotti)

firmato digitalmente